



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Spett.le
Comune di Giovo
alla c.a. del Sindaco
sig. Vittorio Stonfer
SEDE

e p.c.

Spettl.li
Ministero della Salute

**Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento**

Questura di Trento

**Comando provinciale dei
Carabinieri di Trento**

**Comando provinciale della
Guardia di finanza di Trento**

A tutti i Comuni del Trentino

Trento, 4 marzo 2021

A001/155506/21-2020-4

Oggetto: ordinanza n. 63 del Presidente della Provincia di data 15 gennaio 2021 prot. n. 25495/1 in materia di applicazione di specifiche misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Con ordinanza dello scrivente Presidente della Provincia n. 63 di data 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, è stata prevista l'applicazione di specifiche misure restrittive in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, nell'ambito di quei territori comunali in cui il tasso di contagio sia superiore al 3% della popolazione residente, così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Richiamata la nota dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Dipartimento di Prevenzione di data 03 marzo 2021 prot. APSS n. 42891, in cui si evidenzia come nel **Comune di Giovo** il tasso di contagio da Covid-19 ha superato il 3% della popolazione residente.

Ai sensi del punto 24) dell'ordinanza in oggetto (qui allegata), con la presente si comunica il dato di cui sopra e, pertanto, a partire **dal giorno 5 marzo 2021** dovranno essere rispettate,

nell'ambito del territorio comunale, le misure di cui ai punti 24), 25) 26) e 27) della medesima ordinanza per una **durata di 15 giorni (fino al 19 marzo 2021 compreso)**, oltre a tutte le altre misure previste in materia dalle disposizioni nazionali e dalle ordinanze del Presidente della Provincia.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, che ha parzialmente superato quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. a) del Dpcm 14 gennaio 2021 (misure per gli spostamenti nelle c.d. "zone rosse"), **si evidenzia che in zona rossa non è più consentito lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.**

Per effetto della sentenza del Tar Lazio, sez. I, 16 febbraio 2021, n. 1842, che annulla la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. ii), del Dpcm 14 gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l'allegato 24 del medesimo Dpcm, esclude gli "estetisti" dai servizi alla persona erogabili anche in zona rossa, in vigore dell'efficacia del citato Dpcm 14 gennaio 2021 e dell'ordinanza n. 63 del Presidente della Provincia di data 15 gennaio 2021 prot. n. 25495/1 per quanto di interesse, i soggetti che prestano la professione di estetista possono continuare ad esercitare tale professione anche in zona rossa, nel rispetto dei protocolli anti-contagio vigenti per il settore.

Sono fatte salve le ulteriori e diverse misure in materia di Covid-19 che saranno adottate a livello nazionale e/o provinciale con ulteriori provvedimenti, anche sulla base della eventuale diversa classificazione per "colorazione di zona" riservata al territorio provinciale con ordinanza del Ministero della Salute.

Si invita il Sindaco del Comune interessato a dare la massima pubblicità al contenuto della presente.

La medesima verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nonché trasmessa, per quanto di competenza, al Ministero della Salute, al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti gli altri Comuni del Trentino.

Si allega altresì un riepilogo delle misure previste di cui sopra.

Cordiali saluti.

- dott. Maurizio Fugatti -

all.ti: c.s.

RIEPILOGO DELLE MISURE PREVISTE PER COMUNI IN CUI IL TASSO DI CONTAGIO COVID-19 È SUPERIORE AL 3% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA LUCE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 63 DEL 15 GENNAIO 2021

Alla luce del contenuto dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021 prot. n. 25495/1, le misure di cui ai punti successivi si applicano ai Comuni il cui tasso di contagio Covid-19 sia superiore al 3% della popolazione residente; in ogni caso, sono fatte salve le misure più rigorose che dovessero trovare applicazione sull'intero territorio della Provincia autonoma di Trento per effetto di disposizioni provinciali o nazionali.

a) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tale territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa vigente; è sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid-19 attualmente vigenti nei vari settori si preveda la misura che le persone provenienti da "zone a rischio" non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti del Comune qui interessato, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto dal presente punto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff), del predetto Dpcm 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del citato Dpcm 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del Dpcm 14 gennaio 2021, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del predetto Dpcm; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del Dpcm 14 gennaio 2021; oltre alle attività indicate nell'allegato 24 è consentito altresì l'esercizio dell'attività professionale di estetista;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96, e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo, n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia delle presenti misure.

m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure del contenimento dell'emergenza epidemica;

n) le attività di caccia e pesca, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina di settore, sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché in forma esclusivamente individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l'accompagnamento; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata o in uscita dal medesimo Comune soggetto a restrizione; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai punti 30) e 31) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 14 gennaio 2021 relativamente al controllo del cinghiale e del cormorano e nel rispetto della disciplina di settore.